

VERBALE DI ACCORDO

Padenghe del Garda, 11.5.2015, presso la sede della società GARDA UNO s.p.a.

TRA

la GARDA UNO s.p.a., rappresentata dall'Ing. Mario Angelo Giacomelli e dal Geom. Massimiliano Faini, assistita dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti

E

la R.S.U. nelle persone dei signori Elvira Baggio, Erika Bregoli e Graziano Pasini che in calce sottoscrivono, assistita dal sig. Ugo Cherubini della FILCTEM – CGIL di Brescia.

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti".

PREMESSO CHE

- Le Parti hanno analizzato le problematiche relative all'istituto della reperibilità previsto dall'art. 25 del vigente CCNL Gas-Acqua Federutility applicato anche alla luce del modello organizzativo già definito e all'accordo sindacale del 4.3.2014.
- Le Parti, stanti le modifiche apportate all'istituto del Servizio di reperibilità dall'art. 25 del citato vigente CCNL Gas-Acqua Federutility del 14.1.2014, rispetto alla previgente disciplina, intendono armonizzare il trattamento economico complessivo di reperibilità per i soli dipendenti che erano in forza della società ed inseriti in pianta organica alla data del 31.12.2014, in linea con quanto previsto all'ultimo comma della Norma transitoria dell'art. 25, nonché con quanto previsto all'art. 3 del CCNL medesimo e con le prassi collettive aziendali in essere.


TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



1) PREMESSE

Le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante del presente accordo.

2) REPERIBILITA'

Le Parti confermano che, a decorrere dall'1.1.2015, il trattamento normativo ed economico del servizio di reperibilità applicato a tutti i dipendenti è regolamentato integralmente ed esclusivamente dall'art. 25 del vigente CCNL Gas-Acqua Federutility del 14.1.2014, dall'accordo aziendale del 4.3.2014 e da

M

Graziano Pasini

 Erika Bregoli
 Elvira Baggio



quanto viene concordato e disposto con il presente accordo. Pertanto, da tale data si intende decaduto e superato ogni diverso trattamento economico e normativo.

Le Parti confermano la validità del modello organizzativo attualmente in essere, nonchè la disciplina e le modalità applicative già definite nell'accordo sindacale del 4.3.2014, che si intende pertanto confermato e valido ad ogni effetto. Pertanto confermano e concordano che anche al personale reperibile che operi da remoto venga applicato il trattamento già stabilito al punto 2 dell'accordo del 4.3.2014.

2.1) Armonizzazione del trattamento economico di reperibilità per dipendenti che erano in forza ed inseriti nella pianta organica della società alla data del 31.12.2014.

Ai soli dipendenti che erano in forza ed in pianta organica alla data del 31.12.2014 e che vengano inseriti dalla Società nell'elenco del personale reperibile, verrà corrisposta una "indennità" aggiuntiva al trattamento economico complessivo già previsto dal citato art. 25 del CCNL.

Le parti si danno atto che tale indennità ha la finalità di armonizzare per i predetti dipendenti il trattamento economico attuale con quello già percepito per il servizio di reperibilità previsto fino al 31.12.2014.



Essa verrà erogata mensilmente con la voce retributiva "indennità accordo aziendale del 27.4.2015", sarà aggiuntiva al trattamento di reperibilità spettante ai sensi dell'art. 25 del vigente CCNL, e verrà riconosciuta mensilmente fino a concorrenza con il trattamento economico complessivo già percepito dagli stessi dipendenti per il servizio di reperibilità previsto fino alla data del 31.12.2014.

Resta inteso che tale indennità è forfettaria ed omnicomprensiva nel suo ammontare di ogni sua incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Resta altresì inteso, ai sensi dell'art. 2120 c.c., che la stessa verrà computata ai fini della maturazione e del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).


Le Parti confermano e concordano che la suddetta indennità forfettaria verrà assorbita fino a concorrenza esclusivamente dai futuri incrementi economici dei trattamenti per il servizio di reperibilità previsti dal citato vigente CCNL applicato e da quelli previsti a tale titolo da ogni futuro successivo rinnovo del CCNL medesimo.

Il predetto trattamento economico indennitario ha decorrenza dall'1.1.2015.

La società corrisponderà ai dipendenti reperibili aventi diritto gli arretrati della suddetta indennità relativa al periodo 1.1.2015 – 30.4.2015 con la retribuzione del mese di maggio 2015.



Procione Paim



Bregoli Eike 



Nell'ipotesi in cui si verifici l'aggregazione delle titolarità delle gestioni al gestore integrato del servizio idrico, e quindi anche la partecipazione ad esso della società Garda Uno s.p.a., le Parti si incontreranno preventivamente per analizzare gli effetti di tale aggregazione sull'istituto della reperibilità e per individuare eventuali soluzioni.

3) DECORRENZA


Gli accordi aziendali richiamati nella presente intesa manterranno la decorrenza già prevista dagli stessi.

Il presente accordo, costituito di 3 pagine, decorre dal giorno 11.5.2015, salvo le disposizioni previste all'art. 2.1 che avranno decorrenza dall'1.1.2015.


La società monitorerà i tempi di viaggio effettivamente eseguiti e segnati dai dipendenti in reperibilità. Le Parti si incontreranno entro la metà di ottobre 2015 per analizzare i dati relativi a tali tempi di viaggio e valutare la situazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

GARDA UNO s.p.a.



R.S.U.



FILTCEM-CGIL

